Pubblicato in, www.grusol.it

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO E URBINO

n. 796 del 24 giugno 2025

Oggetto: **Convenzione REMS provvisoria per l'inserimento di pazienti ex OPG presso la struttura "Casa Badesse" di Macerata Feltria gestita dalla società Atena s.r.l. Anno 2025.**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Socio-Sanitario;

VISTE le attestazioni dei Dirigenti/Responsabili dell'UOC Gestione Amministrativa del Personale Convenzionato e Strutture Accreditate, della UOC Controllo di Gestione e della UOC Contabilità, Bilancio e Finanze in riferimento alla spesa contenute nel "visto contabile" e *nella "nota allegata"* (quest'ultima, solo in presenza di "attestazione di altro Dirigente");

DETERMINA

1. Di prendere atto della DGRM 1450 del 30/09/2024 e della circolare del Dipartimento Salute della Regione Marche, prot. n. 0008045|03/01/2025|R_MARCHE|GRM|SALU|P|500/2024/SALU/71, avente ad oggetto la proroga del termine per la presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie pubbliche e private, con la quale è stato stabilito che il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali al SUAP/comune competente, secondo quanto previsto dai manuali di autorizzazione è prorogato al 31/12/2025. Pertanto, per le strutture di cui sopra, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionali in essere, compresi i convenzionamenti in essere con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini;

2. di approvare, in attesa della conclusione delle procedure di accreditamento, lo schema di convenzione, allegato alla presente, tra AST Pesaro Urbino e la società Atena s.r.l. con sede legale in via A. De Gasperi, 10 nel comune di Montecerignone (PU) – (C.F. e P.IVA 02232060414), per l'inserimento provvisorio di pazienti psichiatrici non dimissibili ex OPG e la conseguente erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale, presso la struttura R.E.M.S. "Casa Badesse" (codice ORPS 604439) situata in Macerata Feltria (PU), come di seguito sintetizzato, per il periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2025:

denominazione struttura	codice ORPS	livello assistenziale	posti letto convenzionati complessivi per tutte le AST della Regione Marche	valore economico complessivo anno 2025 AST PESARO URBINO

REMS "Casa Badesse" via Abbadesse, 6 Macerata Feltria	604439	Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)	n. 20	547.524,00 €

3. Di dare atto che la suddetta convenzione ha carattere di accordo quadro con valenza per tutte le AST della Regione Marche eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta con apposito atto dall'AST competente;

4. Di definire per l'anno 2025, quale costo complessivo degli utenti in carico al DSM dell'AST PU attualmente inseriti presso la struttura in convenzione di cui al punto 2), l'importo pari a € 547.524,00, bolli inclusi;

5. di nominare Responsabili:
   - per il controllo e verifica tecnico-sanitaria, la Dr.ssa Maria Elena Ridolfi – Direttore DSM dell'AST Pesaro Urbino;
   - per la parte amministrativa, la Dott.ssa Anna Maria Lisi, Direttore UOC Gestione Personale Convenzionato e Strutture Accreditate;

6. dare atto altresì che la convenzioni in oggetto sarà adeguate o se necessario ricontrattata qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni nazionali e/o regionali di modifica rispetto a quanto previsto nella stessa;

7. di dare atto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo *on line* aziendale;

8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per le valutazioni di competenza ex art.3-ter del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale
(Dott. Alberto Carelli)

per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo	Il Direttore Sanitario pro-tempore	Il Direttore Socio-Sanitario
(Dott. Matteo Biraschi)	*(Dr. Edoardo Berselli)*	*(Dr. Nazzareno Firmani)*

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

UOC Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture Accreditate

Normativa di riferimento:

- **L. n. 9 del 17.02.2012** - Superamento degli OPG con individuazione di una REMS in ogni regione;
- **L. n 81/2014** - Definitivo superamento degli OPG entro il 31.03.2015;
- **DGRM N. 1331 del 25.11.2014 :**" Accordo tariffe assistenza residenziale e semi-residenziale tra Regione Marche ed Enti gestori modifica della DGR 1011/2013";
- **DGRM 290 del 09/04/2015**: "Recepimento Decreto Ministero Salute 1 ottobre 2012 sui: "requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture destinate ad accogliere persone cui sono applicate misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario" e definizione dei requisiti di accreditamento delle Residenze per l'esecuzione della Misura di Sicurezza Sanitaria REMS;
- **L. R. n. 21 del 30.9.2016**: "Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei serv. sanitari, socio-sanitari e sociali pubb. e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati";
- **L. R. 14 marzo 2017 n. 7** – "Modifiche della L.R. 30 settembre 2016, n 21";
- **DGRM n. 1588 del 28/12/2017**: "Proroga della DGRM 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013";
- **DGRM 47 del 22/01/2018** ad oggetto: "Art. 13, comma l della L.R. 7/2017 – adozione della disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private - DGR n. 2200/2000 e s.m.i., DGR n. 1889/2001 e s.m.i. e Regolamento Reg.le 8 marzo 2004 n. 1";
- **REGOLAMENTO REGIONALE 01 febbraio 2018, n. 1**: "Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati";
- **Decreto Dirigente della PF "Accreditamenti" n. 17 del 16/01/2019**: "L.R. N. 21/2016 e ss.mm.ii.- D.G.R. 47/2018 – ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ SANITARIA DI UNA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA "CASA BADESSE" - PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PSICHIATRICHE (PAZIENTI NON DIMISSIBILI EX O.P.G) IN REGIME RESIDENZIALE CON UNA DOTAZIONE DI N. 20 POSTI LETTO (COD. TIPOLOGIA REMS - CODICE ORPS 604439) - SITUATA IN VIA ABBADESSE N. 6 (TERZO PIANO)- COMUNE DI MACERATA FELTRIA (PU)";
- **Decreto Dirigente della PF "Accreditamenti" n. 72 del 27/02/2019**: "L.R. N. 21/2016 E SS.MM.II., D.G.R. 47/2018 – ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA R.E.M.S. "CASA BADESSE", SITUATA IN MACERATA FELTRIA (PU), VIA ABBADESSE N.6, PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PSICHIATRICHE DI R.E.M.S. (RESIDENZA ESECUZIONE MISURE DI SICUREZZA PER PAZIENTI NON DIMISSIBILI EX OPG, LEGATI ALLA FASE DI SUPERAMENTO DEGLI OPG STESSI) IN REGIME RESIDENZIALE PER N. 20 POSTI LETTO (CODICE TIPOLOGIA REMS – CODICE ORPS 604439)";
- **DGRM 1539 del 06/12/2019:** "Residenzialità e Semi-residenzialità territoriale. Sviluppo operativo regionale di integrazione dell'Offerta".
- **D.G.R.M. n. 1572 del 16/12/2019** "Legge regionale n. 21/2016, e ss.mm.ii, Capo III, Art. 16 - Manuale di Accreditamento per le strutture sanitarie e socio - sanitarie previste all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e comma 2".
- **D.G.R.M. n. 937 del 20/07/2020** "LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b) - Manuale Autorizzazione Strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti generali e Requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni)";
- **D.G.R.M. 20/07/2020 n. 940** "L.R. n. 21/2016, art. 3, comma 1, lettera b) – requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e disciplina dei procedimenti relativi alle "Strutture Sociali";
- **D.G.R.M. n. 1194 del 03/08/2020** "Art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. n. 21 del 2016: Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 e disposizioni relative all'adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione; integrazione delle DDGR n. 1571/2019, n. 1573/19, n. 1669/2019, n. 937/2020 e n. 938/2020";

- **D.G.R.M. n. 1411 del 30/09/2023** "L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022";
- **DGRM n. 1950 del 12/12/2023** recante ad oggetto: "Modifica alla D.G.R. n. 1331/2014 – Residenze protette per anziani non autosufficienti (R3) e per anziani affetti da demenza (R3D) – Adeguamento tariffario per le tipologie R3 e R3D per effetto della rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT FOI";
- **DGRM n. 2074 del 29/12/2023** recante ad oggetto: "L.R. n. 19 del 08/08/2022 - Autorizzazione agli Enti del SSR alla redazione del Bilancio Preventivo Economico 2024 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2024-2026";
- **DGRM n. 662 del 29 aprile 2024** – "Art. 2 comma 2 D.Lgs. 171/2016 – art. 26 L.R. n. 19/2022. Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino ed approvazione schema di contratto ";
- **DGRM n. 1450 del 30 settembre 2024: "**L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1411/2023";
- **DGRM n. 2015 del 20/12/2024** "L.R. n. 19 del 08/08/2022 - Autorizzazione agli Enti del SSR alla redazione del Bilancio Preventivo Economico 2025 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2025-2027";
- **Regione Marche Servizio Salute** prot. 0000439|03/01/2025|AST-PU|PROAV1|A**:** "DGR 1450/2023 - Proroga del termine per la presentazione della richiesta di Autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, pubbliche e private**"**.

Si richiamano le seguenti determine:

- **Det. del Direttore Generale AST Pesaro Urbino n. 553 del 30 aprile 2024:** "DGR n. 1411 del 30/09/2023 – Vigenza per l'anno 2024 dell'accordo contrattuale già stipulato con Atena srl per l'inserimento di pazienti ex OPG presso la "R.E.M.S. Casa Badesse" (codice ORPS 604439) di Macerata Feltria";
- **Det. del Direttore Generale AST Pesaro Urbino n. 581 del 6 maggio 2024:** "Presa d'atto DGRM n. 662 del 29 aprile 2024 e insediamento del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino – Dott. Alberto Carelli";
- **Det. del Direttore Generale AST Pesaro Urbino n. 1552 del 30 dicembre 2024:** "Determina DG n. 1186/2024 : "determina n. 918/2024 : "determina DG n. 502/2024 – "Nomina Direttore Sanitario Facente Funzioni"- Proroga"" - Proroga".
- **Det. del Direttore Generale AST Pesaro Urbino n. 123 del 31/01/2025:** "Bilancio economico preventivo per l'anno 2025. Budget anno 2025. Bilancio di previsione pluriennale 2025-2027. Adozione".

Premessa

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo e tecnico-sanitario, viene elaborato dal Dipartimento di Salute Mentale e dall'UOC Gestione Personale Convenzionato Strutture Accreditate per quanto di rispettiva competenza e nella loro precipua qualità.

Motivazione

Con legge n 9 del 17.02.2012 è stato sancito il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari con l'obbligatorietà di individuare in ogni Regione una Residenza Sanitaria che accolga le persone a cui sono applicate le misure di sicurezza (REMS). Le successive disposizioni contenute nella legge n 81/2014 hanno introdotto il termine del 31.03.2015 per l'attivazione del percorso definitivo di superamento dell'OPG. In applicazione di tali disposizioni la Regione Marche ha previsto un piano di attuazione che individua con DG/ASUR

n. 189 del 03.04.2014 un progetto di costruzione di una nuova REMS che verrà realizzata presso il comune di Fossombrone (PU) per un numero di 20 posti letto.

Con Determina DAV1 n. 475 del 26/5/2015 è stato recepito l'Accordo tra l'Asur – l'Area Vasta 1 e la Prefettura di Pesaro e Urbino per la vigilanza e la sicurezza all'interno e all'esterno della struttura provvisoria REMS, confermato dalla Prefettura di Pesaro e Urbino con nota prot. n 29519 del 23 maggio 2016.

Con Decreto Dirigente della PF "Accreditamenti"n 477/ACR del 17.12.2015 la struttura sanitaria denominata Rems Casa Gemelle è stata autorizzata all'esercizio ex art 8 L 20/2000.

In particolare, con la DGRM 1331/2014, così come prorogata con la DGRM n. 1588 del 28/12/2017, la Regione Marche ha stabilito un quadro organico ed omogeneo per la definizione delle tariffe e della compartecipazione dell'utenza in riferimento alle tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali nell'ambito delle Aree Anziani, Disabili e Salute Mentale, correlate agli standard assistenziali da garantire.

Con L.R. n. 21 del 2016 e il successivo Regolamento Regionale del 1 febbraio 2018, la Regione Marche ha provveduto ad un aggiornamento dei criteri di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie, al fine di uniformare le due procedure e di definire in maniera appropriata le strutture socio sanitarie che non avevano una collocazione ben precisa all'interno del SSR.

Con Decreto Dirigente della PF "Accreditamenti" n 132/ACR del 23.03.2016 è stata accreditata la struttura sanitaria denominata Mulino Giovannetti "REMS Casa Gemelle" - situata in via Mulino Giovannetti n. 5/7- Comune di Monte Grimano Terme (PU) – per l'erogazione di prestazioni psichiatriche di REMS in regime residenziale con una dotazione di n 15 posti letto.

Con Determine ASUR/DG n.520 del 05/09/2016, n. 505 del 10/08/2017, n. 73 del 12/02/2018, venivano approvate, rispettivamente per gli anni 2016, 2017 e 2018, le convenzioni quadro con validità per tutte le Aree Vaste tra l'Asur e la societa' Atena srl, che gestisce la struttura sanitaria denominata Casa Gemelle sita in via Mulino Giovanetti n. 1 Monte Grimano Terme (PU) per l'inserimento provvisorio di n. 15 pazienti psichiatrici non dimissibili ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario, legati alla fase di superamento degli OPG stessi e alla conseguente erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale.

Con Decreto Dirigente della PF "Accreditamenti" n. 319 del 23 ottobre 2018 veniva attestato l'esito positivo della verifica di compatibilità regionale, relativo alla richiesta presentata dal l'Amministratore Unico della società ATENA srl per l'autorizzazione al trasferimento di 15 posti letto della " R.E.M.S. provvisoria " denominata "Casa Gemelle", per pazienti non dimissibili ex OPG, dal Comune di Monte-grimano Terme (PU) al Comune di Macerata Feltria (PU) nella nuova struttura denominata R.E.M.S. "Casa Badesse", sita in Via Abbadesse n.6, fermo restando che tale autorizzazione è provvisoria fino all'attivazione dei posti letto della REMS pubblica di Fossombrone.

Con Decreto Dirigente della PF "Accreditamenti" n. 17 del 16/01/2019 è stato attestato il possesso dei requisiti minimi relativo alla richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria della struttura sanitaria denominata " Casa Badesse" gestita dalla societa' Atena srl, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche (pazienti non dimissibili ex O.P.G.) in regime residenziale con una dotazione di n. 20 posti letto (cod. tipologia RMS - co dice ORPS 604439).

Con Decreto Dirigente della PF "Accreditamenti" n. 72 del 27/02/2019 è stata accreditata la struttura sanitaria denominata " R.E.M.S. Casa Badesse ", situata in Macerata Feltria (PU) via Abbadesse n.6, per l'erogazione di prestazioni psichiatriche di R.E.M.S. (Residenza Esecuzione Misure di Sicurezza per pazienti non

dimissibili ex OPG, legati alla fase di superamento degli OPG stessi) in regime residenziale per n. 20 posti letto (codice tipologia REMS – codice ORPS 604439). Contestualmente si prendeva atto dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria rilasciata per la medesima struttura dal SUAP Montefeltro, con provvedimento n. 9 del 21.01.2019.

Successivamente la Direzione Sanitaria della REMS provvisoria "Casa Badesse", con nota acquisita al prot. n. 0021854 del 12/03/2019, ha comunicato che in data 11/03/2019 è stato effettuato il trasferimento delle persone ricoverate dalla sede REMS provvisoria "Case Gemelle" di Monte Grimano T. (PU) alla sede REMS provvisoria "Casa Badesse" sita Macerata Feltria (PU) via Abbadesse n.6.

Con determine ASUR/DG n. 608 del 23/10/2019, n. 3 del 3/01/2022 e DG AST Pesaro Urbino n. 553 del 30 aprile 2024 venivano approvate, rispettivamente per gli anni 2019-2021, 2022-2023 e 2024 le convenzioni quadro con validità per tutte le ex Aree Vaste e AST regionali tra l'ex Asur (dal 2023 AST Pesaro Urbino) e la societa' Atena srl, gestore della struttura sanitaria R.E.M.S. "Casa Badesse" situata in Macerata Feltria (PU) per n. 20 posti letto (codice ORPS 604439) per l'inserimento provvisorio di pazienti psichiatrici non dimissibili ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario, legati alla fase di superamento degli OPG stessi e alla conseguente erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale.

Il 31/12/2024 è giunto a scadenza il rapporto convenzionale tra l'AST PU e la societa' Atena srl, gestore della struttura sanitaria R.E.M.S. "Casa Badesse" situata in Macerata Feltria (PU) per n. 20 posti letto (codice ORPS 604439) per l'inserimento provvisorio di pazienti psichiatrici non dimissibili ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario, legati alla fase di superamento degli OPG stessi e alla conseguente erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale.

Il Direttore DSM AST Pesaro Urbino, con nota acquisita agli atti con Id: 2182969 del 24/12/2024|F-CSM ha comunicato che è stata effettuata la ricognizione di tutti gli inserimenti degli utenti in carico al Dipartimento di Salute Mentale già in atto alla data del 31/12/2024. Tra gli altri sono stati rivalutati e confermati per il periodo dall'1.01.2025 al 31.12.2025, al fine di garantirne la continuità assistenziale, i progetti riabilitativi individualizzati degli utenti inseriti nella struttura R.E.M.S. "Casa Badesse" situata in Macerata Feltria (PU), codice ORPS 604439.

La Regione Marche, ai sensi della DGR 1450/2024, con circolare del Dipartimento Salute della Regione Marche prot.n. 0008045|03/01/2025|R_MARCHE|GRM|SALU|P|500/2024/SALU/71, ha prorogato fino al 31/12/2025 il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei vecchi manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002. Nella medesima nota si stabilisce inoltre che «*per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie che vogliano contrarre un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, sarà obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione allegando apposito cronoprogramma di adeguamento per l'adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le tempistiche dettate dagli stessi manuali. Nelle more del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e del successivo Accreditamento istituzionale, resta valido l'Accreditamento istituzionale in essere*».

Con nota acquisite agli atti prot. nn. 0009140, 0009141 e 0009143|01/02/2025|AST-PU|PROAV1|A, la società Atena s.r.l. trasmetteva, tra le altre, la seguente autorizzazione relativa all'istanza presentata al SUAP Montefeltro:

- PRATICA SUAP n. 239_5_2024 nuova autorizzazione REMS n. 8_2024 del 27/09/2024 relativa alla istanza presentata il 27/09/2024 per il nucleo di 20 posti letto di Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza: autorizzazione all'esercizio riferimento ORPS 604439;

Per quanto sopra, si ritiene di dover procedere alla stipula dell'accordo contrattuale in parola concernente l'erogazione di prestazioni per l'inserimento provvisorio di pazienti psichiatrici non dimissibili ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario, legati alla fase di superamento degli OPG stessi e alla conseguente erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale, salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali, che troveranno automatica applicazione. Tale accordo ha carattere di convenzione quadro con valenza per tutte le AST regionali eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta con apposito atto dall'AST competente. La modalità di utilizzo dei posti letto disponibili da parte delle AST deve essere concordata preventivamente con il Direttore DSM dell'AST Pesaro Urbino, individuato come responsabile degli inserimenti.

Si evidenzia che in merito alla tariffa dei singoli inserimenti in convenzione, si applica quella prevista dalla DGRM 1331/2014, in relazione al livello assistenziale garantito, per un valore economico complessivo per l'anno 2025 come di seguito riassunto:

Denominazione Struttura codice ORPS	*LEA Reg. Regionale N.1/2018*	*Posti letto convenzionati AST PU*	*Quota SSR giornaliera DGRM 1331/2014*	*valore economico complessivo anno 2025 AST PU*
REMS "Casa Badesse" via Abbadesse, 6 Macerata Feltria (cod ORPS 604439)	Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)	20	€ 300,00 (oltre bolli su fattura)	547.524,00 €

Esito dell'istruttoria

Per tutto quanto sopra premesso, si sottopone al Direttore Generale il seguente schema di determina:

1. Di prendere atto della DGRM 1450 del 30/09/2024 e della circolare del Dipartimento Salute della Regione Marche, prot. n. 0008045|03/01/2025|R_MARCHE|GRM|SALU|P|500/2024/SALU/71, avente ad oggetto la proroga del termine per la presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie pubbliche e private, con la quale è stato stabilito che il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali al SUAP/comune competente, secondo quanto previsto dai manuali di autorizzazione è prorogato al 31/12/2025. Pertanto, per le strutture di cui sopra, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionali in essere, compresi i convenzionamenti in essere con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini;

2. di approvare, in attesa della conclusione delle procedure di accreditamento, lo schema di convenzione, allegato alla presente, tra AST Pesaro Urbino e la società Atena s.r.l. con sede legale in via A. De Gasperi, 10 nel comune di Montecerignone (PU) – (C.F. e P.IVA 02232060414), per l'inserimento provvisorio di pazienti psichiatrici non dimissibili ex OPG e la conseguente erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale, presso la struttura R.E.M.S. "Casa Badesse" (codice ORPS 604439) situata in Macerata Feltria (PU), come di seguito sintetizzato, per il periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2025:

denominazione struttura	**codice ORPS**	**livello assistenziale**	**posti letto convenzionati complessivi per tutte le AST della Regione Marche**	**valore economico complessivo anno 2025 AST PESARO URBINO**
REMS "Casa Badesse" via Abbadesse, 6 Macerata Feltria	604439	Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)	n. 20	547.524,00 €

3. Di dare atto che la suddetta convenzione ha carattere di accordo quadro con valenza per tutte le AST della Regione Marche eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria dovrà essere assunto di volta in volta con apposito atto dall'AST competente;

4. Di definire per l'anno 2025, quale costo complessivo degli utenti in carico al DSM dell'AST PU attualmente inseriti presso la struttura in convenzione di cui al punto 2), l'importo pari a € 547.524,00, bolli inclusi;

5. di nominare Responsabili:
   - per il controllo e verifica tecnico-sanitaria, la Dr.ssa Maria Elena Ridolfi – Direttore DSM dell'AST Pesaro Urbino;
   - per la parte amministrativa, la Dott.ssa Anna Maria Lisi, Direttore UOC Gestione Personale Convenzionato e Strutture Accreditate;

6. dare atto altresì che la convenzioni in oggetto sarà adeguate o se necessario ricontrattata qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni nazionali e/o regionali di modifica rispetto a quanto previsto nella stessa;

7. di dare atto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo *on line* aziendale;

8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per le valutazioni di competenza ex art.3-ter del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.

Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto e l'avvenuta verifica circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6-*bis* della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Si richiede la pubblicazione all'*Albo on line*:

[X] INTEGRALE

Il Responsabile del procedimento

(Dott. Massimo Carloni)

Il Dirigente U.O.C. Gestione Amm.va Personale
Convenzionato e Strutture Accreditate
(*Dott.ssa Anna Maria Lisi*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- allegato A) convenzione struttura REMS;
- allegato B) nomina responsabile trattamento dei dati.

Allegato A)

CONVENZIONE

per la stipula dell'Accordo Contrattuale per l'erogazione di prestazioni psichiatriche di livello assistenziale

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) Pesaro e Urbino) cod. fisc. e partita IVA: 02789340417, con sede legale in Piazzale Cinelli,4 – 61121 Pesaro, nella persona del Legale Rappresentante Direttore Generale, Dott. Alberto Carelli

E

la Societa' Atena srl, con sede legale in Monte Cerignone (PU) via Alcide De Gasperi n 10, codice fiscale/P IVA 02232060414, ente gestore della struttura R.E.M.S. "Casa Badesse" situata in Macerata Feltria (PU), accreditata per n. 20 p.l. livello R.E.M.S. codice ORPS 604439, rappresentata dal Dr Giovanetti Ferruccio nato a Monte Grimano Terme (PU) in data 08/08/1955, in qualità di Amministratore Unico

si conviene e si stipula quanto segue

Premesso

- Che la Struttura è presente sul territorio dell'AST PU;
- Che la Struttura è stata autorizzata all'esercizio dai seguenti provvedimenti: decreto di autorizzazione P.F. Accreditamenti n. 17/2019 del 16/01/2019 e autorizzazione rilasciata dal Comune di Macerata Feltria (PU) per tramite del Suap Montefeltro n.9/2019 Prot.162 del 21/01/2019; Decreto di Accreditamento Istituzionale con provvedimento Decreto del Dirigete P.F. Accreditamenti Regione Marche n.72/2019 del 27/02/2019 – per n. 20 posti letto (codice tipologia REMS – codice ORPS 604439) di residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza per l'inserimento provvisorio di pazienti psichiatrici non dimissibili ex OPG, legati alla fase di superamento degli OPG stessi;
- Che la Regione Marche, ai sensi della DGR 1450/2024, con circolare del Dipartimento Salute della Regione Marche prot.n. 0008045|03/01/2025|R_MARCHE|GRM|SALU|P|500/2024/SALU/71, ha prorogato fino al 31/12/2025 il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei vecchi manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002. Nella medesima nota si stabilisce che «*per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie che vogliano contrarre un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, sarà obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione allegando apposito cronoprogramma di adeguamento per l'adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le tempistiche dettate dagli stessi manuali. Nelle more del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e del successivo Accreditamento istituzionale, resta valido l'Accreditamento istituzionale in essere*»;

- Che la società Atena s.r.l. trasmetteva la seguente autorizzazione relativa all'istanza presentata al SUAP Montefeltro:

    - PRATICA SUAP n. 239_5_2024 nuova autorizzazione REMS n. 8_2024 del 27/09/2024 relativa alla istanza presentata il 27/09/2024 per il nucleo di 20 posti letto di Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza: autorizzazione all'esercizio riferimento ORPS 604439;

- Che l'art. 8 *bis*, comma 2, del Decreto Legislativo n. 229/1999 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3, stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies*;

- Che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

- Che per l'esercizio delle attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento.

Art. 1 Area di intervento

Il presente accordo disciplina il rapporto tra l'AST PU e la Societa' Atena srl che gestisce la struttura R.E.M.S. "Casa Badesse" (codice tipologia REMS – codice ORPS 604439), con sede in via Abbadesse 6 a Macerata Feltria (PU), per il periodo dall'01.01.2025 al 31.12.2025, per l'accoglimento dei pazienti psichiatrici non dimissibili ex OPG, per la tipologia assistenziale prevista nel seguente art. 2. L'accordo ha carattere di provvisorietà, e, di conseguenza, è condizionato risolutivamente alla compiuta realizzazione della struttura individuata come REMS definitiva per la Regione Marche.

Art. 2 Prestazioni oggetto dell'accordo

L' offerta assistenziale prevede un complesso integrato, coordinato e personalizzato di prestazioni in regime residenziale, rivolto a pazienti non dimissibili ex OPG, legati alla fase di superamento degli OPG stessi.
Per quanto sopra la struttura "R.E.M.S. Casa Badesse", erogherà prestazioni sanitarie e socio-sanitarie nell'ambito dei modelli assistenziali per le quali la stessa è stata autorizzata/accreditata e che ha autocertificato, a seguito dell'adozione e della conseguente applicazione sul piano regionale della DGRM n. 1331/2014 e del successivo Regolamento Regionale N.1/2018, che definiscono gli standard assistenziali e le corrispondenti tariffe da applicare. Il livello assistenziale autocertificato dalla struttura gestita dalla società Atena s.r.l. corrisponde ex DGRM n. 1331/2014 al livello assistenziale Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) di tipo intensivo residenziale.
La struttura si impegna a erogare le prestazioni richieste nel rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al Decreto Ministero della Salute 1 ottobre 2012 e s.m.i.

Art. 3 Destinatari del servizio

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono erogate in favore di persone affette da disturbi mentali, autori di fatti che costituiscono reato, a cui viene applicata dalla Magistratura la misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia. La struttura per l'esecuzione della misura di sicurezza esplica funzioni terapeutico-riabilitative e socio riabilitative nel rispetto degli obiettivi di salute e di riabilitazione ad essa assegnati, tramite l'adozione di programmi terapeutico-riabilitativi e di inclusione sociale fondati su prove di efficacia.
Le prestazioni saranno erogate in favore di residenti dell'ambito territoriale della Regione Marche con spesa a carico del S.S.R.

La struttura potrà erogare altresì, al di fuori del tetto di spesa fissato per le AST regionali e nel rispetto della sua capacità ricettiva, prestazioni anche a pazienti residenti in altre regioni d'Italia, fatturando direttamente alle Aziende Sanitarie di provenienza.

Art. 4 Modalità di accesso

L'ammissione e la prosecuzione delle prestazioni avverranno a seguito di un provvedimento della Magistratura e sulla base del Piano Terapeutico Riabilitativo Individualizzato (PTRI) condiviso con il Dipartimento di Salute mentale di competenza. Al fine di dare omogeneità alla procedura, i responsabili dei DSM delle altre AST regionali debbono concordare con il Direttore DSM AST PU, individuato come responsabile degli inserimenti, l'utilizzo dei posti disponibili.

La struttura deve comunicare entro due giorni all'AST PU l'assenza temporanea superiore a giorni due (con i relativi motivi) o il decesso dell'ospite. L'eventuale dimissione definitiva dovrà essere concordata fra l'Ospite, i suoi Familiari, il DSM e la struttura, con un preavviso di 15 giorni.

Art. 5 Requisiti e standard assistenziali

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accreditamento adottati dalla Regione Marche ed al Regolamento Regionale N.1/2018. In ogni caso, la Struttura trasmetterà periodicamente al DSM un prospetto nominativo del personale impiegato, distinto per qualifica e attività e comunque invierà una volta all'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

Il Servizio deve possedere i requisiti minimi organizzativi di seguito elencati:

<u>Livello assistenziale REMS</u>

- Esiste un documento di regolamento e funzionamento della struttura;
- Il responsabile è un Medico dirigente Psichiatra con esperienza di psichiatria forense;
- Il coordinatore è un infermiere, o altro personale sanitario laureato, con master di coordinamento o laurea magistrale ed esperienza nel settore almeno triennale. Personale già presente in organico (minutaggio computato nella specifica professione di appartenenza);
- Per l'assistenza e la gestione di un nucleo di 20 assistiti, è necessaria la seguente dotazione di personale:
    - 12 infermieri a tempo pieno;
    - 6 OSS a tempo pieno;
    - 2 medici psichiatri a tempo pieno con reperibilità Medico-psichiatrica notturna e festiva;
    - 1 Educatore Professionale o Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica a tempo pieno;
    - 1 Psicologo con specializzazione in Psicoterapia a tempo pieno;
    - 1 Assistente Sociale per fasce orarie programmate;
    - 1 amministrativo per fasce orarie programmate
- Nelle ore notturne È garantita la presenza di almeno 1 Infermiere e 1 OSS.

Art. 6 Documentazione e controlli

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla LR n. 21/2016.

Il DSM si riserva comunque di compiere presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario sia amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle leggi in vigore secondo le linee guida approvate con DG ASUR 620/2019.

Relativamente alle competenze amministrative e di trattamento che la REMS provvisoria è deputata ad assolvere nel rispetto, tra l'altro, della legge 26 Luglio 1975 n.354 sull'ordinamento penitenziario, e del regolamento di esecuzione D.P.R. 30 giugno 2000 n.230, l'art. 3 dell'Accordo in Conferenza Unificata datato 4 febbraio 2015

specifica che i procedimenti di ammissione alla REMS, la registrazione ai fini amministrativi sanitari, la conservazione degli atti relativi alla posizione giuridica e i rapporti con l'Autorità Giudiziaria sono di competenza e sono svolti a cura del personale amministrativo della REMS.
Ai sensi del sopraccitato art 3 dell'Accordo 4 febbraio 2015, per un periodo transitorio i procedimenti di identificazione, immatricolazione, ricostruzione e aggiornamento della posizione giuridica sono svolti dal personale dell'Amministrazione Penitenziaria.

Art. 7 Tetto di spesa e tariffe
Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo, a seguito di specifico atto di richiesta del Direttore del DSM dell'AST di pertinenza, sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale:

Denominazione struttura codice ORPS	**LEA Reg. Regionale N.1/2018**	**Posti letto convenzionati AST Regione Marche**	**Quota SSR giornaliera**
R.E.M.S. "Casa Badesse" (604439)	Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)	*20*	*€ 300,00 (oltre a bolli su fattura)*

Per quanto d'interesse dell'AST PU, la spesa presunta per l'anno 2025 presso la struttura in convenzione gestita dalla società Atena è quantificata in € 547.524,00, bolli inclusi, mentre per le altre AST regionali l'impegno economico dovrà essere assunto di volta in volta dall'AST competente.

Eventuali revisioni del tetto di spesa assegnato potranno essere fatte qualora intervengano, da parte della Regione Marche, modifiche delle relative tariffe. Analoghe revisioni potranno essere apportate qualora norme di legge introducano quote di partecipazione diverse.

La Struttura s'impegna a erogare le prestazioni concordate, distribuendole uniformemente e secondo necessità nel corso dell'anno solare.

Art. 8 Quota di compartecipazione
La tariffa dei posti convenzionati, in applicazione di quanto previsto nella DGRM 1331/2014 e negli altri atti regionali di disciplina vigenti, è pari a € 300,00 a totale carico del SSR.

Art. 9 Prestazioni alberghiere
Le attività alberghiere incluse nella tariffa residenziale sono le seguenti:

1) Servizio di ristorazione

Occorre, dedicare particolare impegno e le necessarie risorse affinché il servizio di ristorazione risponda ai seguenti requisiti:

- Ambiente gradevole, confortevole e caratterizzato da uno scrupoloso rispetto delle condizioni igieniche delle strutture;
- Tempi per i pasti compatibili con i ritmi di vita delle persone al fine anche di poterli consumare alla giusta temperatura;

- Qualità e varietà dei cibi che si concreta anche con la possibilità di scelta e l'adozione di menù personalizzati per ospiti con esigenze particolari, vistati dall'AST competente per territorio. In ogni caso la scelta alimentare va prevalentemente orientata su cibi freschi (preferibilmente cucinati in loco), di stagione, provenienti dal territorio in modo da poter consentire, attraverso il recupero del vissuto, la rievocazione di sensazioni e ricordi, importante contributo al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico dell'ospite;
- Sicurezza sanitaria che deve essere garantita mediante efficace controllo sanitario (documentale ed ispettivo) della qualità delle materie prime; controlli sulle modalità di preparazione, confezionamento e conservazione dei cibi, igiene del personale, dei locali e delle attrezzature;

2) Lavanderia

Include la gestione della biancheria piana e della biancheria personale degli ospiti (garantito un cambio al giorno). L'uso di più ricambi è considerata prestazioni aggiuntiva (e la relativa valorizzazione) rendicontata e addebitata al soggetto accolto, in caso di erogazione, come prestazione extra-tariffa, in quanto costituisce intervento esclusivo di miglioramento del confort alberghiero o prestazione extra accreditamento o su richiesta del paziente.

3) Parrucchieria

Include le attività connesse con l'igiene personale: lavaggio e asciugatura (almeno settimanale) e taglio (almeno mensile).

4) Supplementi a richiesta dell'ospite

L'ospite, a richiesta, può essere inserito in camere con accessori ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale per le strutture socio-sanitarie.
Riguardo a tali prestazioni gli ospiti devono essere dettagliatamente informati, all'atto dell'inserimento, in merito agli eventuali servizi (quali ad es. supplementi per camera singola e/o per camera con accessori ulteriori, ricambi biancheria, etc.) che possono essere offerti dalle strutture residenziali con oneri a totale carico degli ospiti stessi, garantendone trasparenza e possibilità di scelta di usufruirne o meno.
Tali prestazioni:

- devono essere esplicitate e quantificate nel loro importo giornaliero a carico dell'utente;
- devono essere concordate fra l'utente e la struttura nell'ambito del contratto d'accoglienza, sottoscritto da entrambe le parti;
- devono essere rendicontate mensilmente all'utente, da parte della struttura residenziale erogante, specificando la tipologia del servizio/prestazione ed il relativo importo giornaliero richiesto all'utente.

L'AST PU è responsabile di garantire l'osservanza delle suddette disposizioni effettuando le necessarie azioni di vigilanza e, nel caso di reiterato accertamento di inadempienza, provvede all'adozione degli opportuni provvedimenti relativamente all'accreditamento/autorizzazione delle strutture residenziali interessate.

Art. 10 Conservazione del posto

Nell'ipotesi di assenza legata al ricovero ospedaliero o a licenza decisa dall'Autorità Giudiziaria, la struttura si impegna a conservare il posto assegnato all'utente per convenzione e ad applicare all'AST una riduzione pari al 40 % della retta a suo carico per ogni giornata di assenza.

Art. 11 Contabilizzazione

La Struttura si impegna ad inviare mensilmente all'AST PU la contabilità mensile con distinzione per ambito di residenza della persona. Ogni contabilità si compone:

a) del rendiconto attestante le giornate di assenza/presenza con la relativa tariffa giornaliera e tariffa complessiva del mese (con indicazione dell'iva e dei bolli se dovuti). Il rendiconto sarà sottoscritto dal sanitario del DSM competente relativamente ai giorni di presenza e di assenza e legittimerà eventuali contestazioni precedenti all'emissione della successiva fattura;

b) della fattura commerciale.

Il mancato invio della documentazione richiesta ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti dalla legge per la liquidazione ed il pagamento, ai quali si rimanda. Nel caso di utenti inseriti da altre AST della Regione Marche la fatturazione deve essere inviata direttamente all'AST di provenienza.

Art. 12 Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'AST PU il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.
Il debito informativo delle prestazioni tariffarie è assoluto nel rispetto dei seguenti principi:

- La struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali riguardo alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- La struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.

Art. 13 - Aggiornamento e formazione del personale

Saranno garantiti, da parte della Struttura, cicli periodici di aggiornamento e formazione specifica al personale socio-assistenziale in servizio, da realizzarsi al di fuori dell'attività di assistenza agli ospiti e quantificabile in almeno n. 10 ore annuali pro capite e sarà favorita la partecipazione di detto personale alle attività di formazione e seminariali promosse dall'AST PU e che abbiano attinenza con le specifiche attività professionali.

Art. 14 Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST PU per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine concesso, l'AST PU ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

Art. 15 – Tutela della Privacy

Con questa convenzione l'AST di ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati", e tenuto conto del regolamento generale sulla protezione dei dati, individua il Legale Rappresentante della struttura firmataria del presente accordo quale Responsabile esterno del trattamento dati di cui la Struttura stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'AST, affidandogli contestualmente i compiti previsti previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.
Le parti firmatarie sottoscrivono, altresì, l'allegato Accordo per la nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento organizzativo privacy aziendale.

Art. 16 Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile di Procedura Civile con competenza del Foro di Pesaro, nonché alla normativa regionale e nazionale in materia.

Il presente "contratto" sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'AST PU secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura convenzionata.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto.
Pesaro

Il Rappresentante Legale dell'Ente gestore

AST Pesaro Urbino
Il Direttore Generale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato A)

CONVENZIONE

per la stipula dell'Accordo Contrattuale per l'erogazione di prestazioni psichiatriche di livello assistenziale

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) Pesaro e Urbino) cod. fisc. e partita IVA: 02789340417, con sede legale in Piazzale Cinelli,4 – 61121 Pesaro, nella persona del Legale Rappresentante Direttore Generale, Dott. Alberto Carelli

E

la Societa' Atena srl, con sede legale in Monte Cerignone (PU) via Alcide De Gasperi n 10, codice fiscale/P IVA 02232060414, ente gestore della struttura R.E.M.S. "Casa Badesse" situata in Macerata Feltria (PU), accreditata per n. 20 p.l. livello R.E.M.S. codice ORPS 604439, rappresentata dal Dr Giovanetti Ferruccio nato a Monte Grimano Terme (PU) in data 08/08/1955, in qualità di Amministratore Unico

si conviene e si stipula quanto segue

Premesso

- Che la Struttura è presente sul territorio dell'AST PU;
- Che la Struttura è stata autorizzata all'esercizio dai seguenti provvedimenti: decreto di autorizzazione P.F. Accreditamenti n. 17/2019 del 16/01/2019 e autorizzazione rilasciata dal Comune di Macerata Feltria (PU) per tramite del Suap Montefeltro n.9/2019 Prot.162 del 21/01/2019; Decreto di Accreditamento Istituzionale con provvedimento Decreto del Dirigete P.F. Accreditamenti Regione Marche n.72/2019 del 27/02/2019 – per n. 20 posti letto (codice tipologia REMS – codice ORPS 604439) di residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza per l'inserimento provvisorio di pazienti psichiatrici non dimissibili ex OPG, legati alla fase di superamento degli OPG stessi;
- Che la Regione Marche, ai sensi della DGR 1450/2024, con circolare del Dipartimento Salute della Regione Marche prot.n. 0008045|03/01/2025|R_MARCHE|GRM|SALU|P|500/2024/SALU/71, ha prorogato fino al 31/12/2025 il termine per la presentazione dell'istanza di Autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei vecchi manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002. Nella medesima nota si stabilisce che «*per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie che vogliano contrarre un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, sarà obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione allegando apposito cronoprogramma di adeguamento per l'adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le tempistiche dettate dagli stessi manuali. Nelle more del rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e del successivo Accreditamento istituzionale, resta valido l'Accreditamento istituzionale in essere*»;

- Che la società Atena s.r.l. trasmetteva la seguente autorizzazione relativa all'istanza presentata al SUAP Montefeltro:

    - PRATICA SUAP n. 239_5_2024 nuova autorizzazione REMS n. 8_2024 del 27/09/2024 relativa alla istanza presentata il 27/09/2024 per il nucleo di 20 posti letto di Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza: autorizzazione all'esercizio riferimento ORPS 604439;

- Che l'art. 8 *bis*, comma 2, del Decreto Legislativo n. 229/1999 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3, stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies*;

- Che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

- Che per l'esercizio delle attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento.

Art. 1 Area di intervento

Il presente accordo disciplina il rapporto tra l'AST PU e la Societa' Atena srl che gestisce la struttura R.E.M.S. "Casa Badesse" (codice tipologia REMS – codice ORPS 604439), con sede in via Abbadesse 6 a Macerata Feltria (PU), per il periodo dall'01.01.2025 al 31.12.2025, per l'accoglimento dei pazienti psichiatrici non dimissibili ex OPG, per la tipologia assistenziale prevista nel seguente art. 2. L'accordo ha carattere di provvisorietà, e, di conseguenza, è condizionato risolutivamente alla compiuta realizzazione della struttura individuata come REMS definitiva per la Regione Marche.

Art. 2 Prestazioni oggetto dell'accordo

L' offerta assistenziale prevede un complesso integrato, coordinato e personalizzato di prestazioni in regime residenziale, rivolto a pazienti non dimissibili ex OPG, legati alla fase di superamento degli OPG stessi.
Per quanto sopra la struttura "R.E.M.S. Casa Badesse", erogherà prestazioni sanitarie e socio-sanitarie nell'ambito dei modelli assistenziali per le quali la stessa è stata autorizzata/accreditata e che ha autocertificato, a seguito dell'adozione e della conseguente applicazione sul piano regionale della DGRM n. 1331/2014 e del successivo Regolamento Regionale N.1/2018, che definiscono gli standard assistenziali e le corrispondenti tariffe da applicare. Il livello assistenziale autocertificato dalla struttura gestita dalla società Atena s.r.l. corrisponde ex DGRM n. 1331/2014 al livello assistenziale Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) di tipo intensivo residenziale.
La struttura si impegna a erogare le prestazioni richieste nel rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al Decreto Ministero della Salute 1 ottobre 2012 e s.m.i.

Art. 3 Destinatari del servizio

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono erogate in favore di persone affette da disturbi mentali, autori di fatti che costituiscono reato, a cui viene applicata dalla Magistratura la misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia. La struttura per l'esecuzione della misura di sicurezza esplica funzioni terapeutico-riabilitative e socio riabilitative nel rispetto degli obiettivi di salute e di riabilitazione ad essa assegnati, tramite l'adozione di programmi terapeutico-riabilitativi e di inclusione sociale fondati su prove di efficacia.
Le prestazioni saranno erogate in favore di residenti dell'ambito territoriale della Regione Marche con spesa a carico del S.S.R.

La struttura potrà erogare altresì, al di fuori del tetto di spesa fissato per le AST regionali e nel rispetto della sua capacità ricettiva, prestazioni anche a pazienti residenti in altre regioni d'Italia, fatturando direttamente alle Aziende Sanitarie di provenienza.

Art. 4 Modalità di accesso

L'ammissione e la prosecuzione delle prestazioni avverranno a seguito di un provvedimento della Magistratura e sulla base del Piano Terapeutico Riabilitativo Individualizzato (PTRI) condiviso con il Dipartimento di Salute mentale di competenza. Al fine di dare omogeneità alla procedura, i responsabili dei DSM delle altre AST regionali debbono concordare con il Direttore DSM AST PU, individuato come responsabile degli inserimenti, l'utilizzo dei posti disponibili.

La struttura deve comunicare entro due giorni all'AST PU l'assenza temporanea superiore a giorni due (con i relativi motivi) o il decesso dell'ospite. L'eventuale dimissione definitiva dovrà essere concordata fra l'Ospite, i suoi Familiari, il DSM e la struttura, con un preavviso di 15 giorni.

Art. 5 Requisiti e standard assistenziali

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accreditamento adottati dalla Regione Marche ed al Regolamento Regionale N.1/2018. In ogni caso, la Struttura trasmetterà periodicamente al DSM un prospetto nominativo del personale impiegato, distinto per qualifica e attività e comunque invierà una volta all'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

Il Servizio deve possedere i requisiti minimi organizzativi di seguito elencati:

<u>Livello assistenziale REMS</u>

- Esiste un documento di regolamento e funzionamento della struttura;
- Il responsabile è un Medico dirigente Psichiatra con esperienza di psichiatria forense;
- Il coordinatore è un infermiere, o altro personale sanitario laureato, con master di coordinamento o laurea magistrale ed esperienza nel settore almeno triennale. Personale già presente in organico (minutaggio computato nella specifica professione di appartenenza);
- Per l'assistenza e la gestione di un nucleo di 20 assistiti, è necessaria la seguente dotazione di personale:
    - 12 infermieri a tempo pieno;
    - 6 OSS a tempo pieno;
    - 2 medici psichiatri a tempo pieno con reperibilità Medico-psichiatrica notturna e festiva;
    - 1 Educatore Professionale o Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica a tempo pieno;
    - 1 Psicologo con specializzazione in Psicoterapia a tempo pieno;
    - 1 Assistente Sociale per fasce orarie programmate;
    - 1 amministrativo per fasce orarie programmate
- Nelle ore notturne È garantita la presenza di almeno 1 Infermiere e 1 OSS.

Art. 6 Documentazione e controlli

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla LR n. 21/2016.

Il DSM si riserva comunque di compiere presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario sia amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle leggi in vigore secondo le linee guida approvate con DG ASUR 620/2019.

Relativamente alle competenze amministrative e di trattamento che la REMS provvisoria è deputata ad assolvere nel rispetto, tra l'altro, della legge 26 Luglio 1975 n.354 sull'ordinamento penitenziario, e del regolamento di esecuzione D.P.R. 30 giugno 2000 n.230, l'art. 3 dell'Accordo in Conferenza Unificata datato 4 febbraio 2015

specifica che i procedimenti di ammissione alla REMS, la registrazione ai fini amministrativi sanitari, la conservazione degli atti relativi alla posizione giuridica e i rapporti con l'Autorità Giudiziaria sono di competenza e sono svolti a cura del personale amministrativo della REMS.
Ai sensi del sopraccitato art 3 dell'Accordo 4 febbraio 2015, per un periodo transitorio i procedimenti di identificazione, immatricolazione, ricostruzione e aggiornamento della posizione giuridica sono svolti dal personale dell'Amministrazione Penitenziaria.

Art. 7 Tetto di spesa e tariffe
Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo, a seguito di specifico atto di richiesta del Direttore del DSM dell'AST di pertinenza, sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale:

Denominazione struttura codice ORPS	**LEA Reg. Regionale N.1/2018**	**Posti letto convenzionati AST Regione Marche**	**Quota SSR giornaliera**
R.E.M.S. "Casa Badesse" (604439)	Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)	*20*	*€ 300,00 (oltre a bolli su fattura)*

Per quanto d'interesse dell'AST PU, la spesa presunta per l'anno 2025 presso la struttura in convenzione gestita dalla società Atena è quantificata in € 547.524,00, bolli inclusi, mentre per le altre AST regionali l'impegno economico dovrà essere assunto di volta in volta dall'AST competente.

Eventuali revisioni del tetto di spesa assegnato potranno essere fatte qualora intervengano, da parte della Regione Marche, modifiche delle relative tariffe. Analoghe revisioni potranno essere apportate qualora norme di legge introducano quote di partecipazione diverse.

La Struttura s'impegna a erogare le prestazioni concordate, distribuendole uniformemente e secondo necessità nel corso dell'anno solare.

Art. 8 Quota di compartecipazione
La tariffa dei posti convenzionati, in applicazione di quanto previsto nella DGRM 1331/2014 e negli altri atti regionali di disciplina vigenti, è pari a € 300,00 a totale carico del SSR.

Art. 9 Prestazioni alberghiere
Le attività alberghiere incluse nella tariffa residenziale sono le seguenti:

1) Servizio di ristorazione

Occorre, dedicare particolare impegno e le necessarie risorse affinché il servizio di ristorazione risponda ai seguenti requisiti:

- Ambiente gradevole, confortevole e caratterizzato da uno scrupoloso rispetto delle condizioni igieniche delle strutture;
- Tempi per i pasti compatibili con i ritmi di vita delle persone al fine anche di poterli consumare alla giusta temperatura;

- Qualità e varietà dei cibi che si concreta anche con la possibilità di scelta e l'adozione di menù personalizzati per ospiti con esigenze particolari, vistati dall'AST competente per territorio. In ogni caso la scelta alimentare va prevalentemente orientata su cibi freschi (preferibilmente cucinati in loco), di stagione, provenienti dal territorio in modo da poter consentire, attraverso il recupero del vissuto, la rievocazione di sensazioni e ricordi, importante contributo al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico dell'ospite;
- Sicurezza sanitaria che deve essere garantita mediante efficace controllo sanitario (documentale ed ispettivo) della qualità delle materie prime; controlli sulle modalità di preparazione, confezionamento e conservazione dei cibi, igiene del personale, dei locali e delle attrezzature;

2) Lavanderia

Include la gestione della biancheria piana e della biancheria personale degli ospiti (garantito un cambio al giorno). L'uso di più ricambi è considerata prestazioni aggiuntiva (e la relativa valorizzazione) rendicontata e addebitata al soggetto accolto, in caso di erogazione, come prestazione extra-tariffa, in quanto costituisce intervento esclusivo di miglioramento del confort alberghiero o prestazione extra accreditamento o su richiesta del paziente.

3) Parrucchieria

Include le attività connesse con l'igiene personale: lavaggio e asciugatura (almeno settimanale) e taglio (almeno mensile).

4) Supplementi a richiesta dell'ospite

L'ospite, a richiesta, può essere inserito in camere con accessori ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale per le strutture socio-sanitarie.
Riguardo a tali prestazioni gli ospiti devono essere dettagliatamente informati, all'atto dell'inserimento, in merito agli eventuali servizi (quali ad es. supplementi per camera singola e/o per camera con accessori ulteriori, ricambi biancheria, etc.) che possono essere offerti dalle strutture residenziali con oneri a totale carico degli ospiti stessi, garantendone trasparenza e possibilità di scelta di usufruirne o meno.
Tali prestazioni:

- devono essere esplicitate e quantificate nel loro importo giornaliero a carico dell'utente;
- devono essere concordate fra l'utente e la struttura nell'ambito del contratto d'accoglienza, sottoscritto da entrambe le parti;
- devono essere rendicontate mensilmente all'utente, da parte della struttura residenziale erogante, specificando la tipologia del servizio/prestazione ed il relativo importo giornaliero richiesto all'utente.

L'AST PU è responsabile di garantire l'osservanza delle suddette disposizioni effettuando le necessarie azioni di vigilanza e, nel caso di reiterato accertamento di inadempienza, provvede all'adozione degli opportuni provvedimenti relativamente all'accreditamento/autorizzazione delle strutture residenziali interessate.

Art. 10 Conservazione del posto

Nell'ipotesi di assenza legata al ricovero ospedaliero o a licenza decisa dall'Autorità Giudiziaria, la struttura si impegna a conservare il posto assegnato all'utente per convenzione e ad applicare all'AST una riduzione pari al 40 % della retta a suo carico per ogni giornata di assenza.

Art. 11 Contabilizzazione

La Struttura si impegna ad inviare mensilmente all'AST PU la contabilità mensile con distinzione per ambito di residenza della persona. Ogni contabilità si compone:

a) del rendiconto attestante le giornate di assenza/presenza con la relativa tariffa giornaliera e tariffa complessiva del mese (con indicazione dell'iva e dei bolli se dovuti). Il rendiconto sarà sottoscritto dal sanitario del DSM competente relativamente ai giorni di presenza e di assenza e legittimerà eventuali contestazioni precedenti all'emissione della successiva fattura;

b) della fattura commerciale.

Il mancato invio della documentazione richiesta ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti dalla legge per la liquidazione ed il pagamento, ai quali si rimanda. Nel caso di utenti inseriti da altre AST della Regione Marche la fatturazione deve essere inviata direttamente all'AST di provenienza.

Art. 12 Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'AST PU il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.
Il debito informativo delle prestazioni tariffarie è assoluto nel rispetto dei seguenti principi:

- La struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali riguardo alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- La struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.

Art. 13 - Aggiornamento e formazione del personale

Saranno garantiti, da parte della Struttura, cicli periodici di aggiornamento e formazione specifica al personale socio-assistenziale in servizio, da realizzarsi al di fuori dell'attività di assistenza agli ospiti e quantificabile in almeno n. 10 ore annuali pro capite e sarà favorita la partecipazione di detto personale alle attività di formazione e seminariali promosse dall'AST PU e che abbiano attinenza con le specifiche attività professionali.

Art. 14 Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST PU per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine concesso, l'AST PU ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

Art. 15 – Tutela della Privacy

Con questa convenzione l'AST di ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati", e tenuto conto del regolamento generale sulla protezione dei dati, individua il Legale Rappresentante della struttura firmataria del presente accordo quale Responsabile esterno del trattamento dati di cui la Struttura stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'AST, affidandogli contestualmente i compiti previsti previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.
Le parti firmatarie sottoscrivono, altresì, l'allegato Accordo per la nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento organizzativo privacy aziendale.

Art. 16 Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile di Procedura Civile con competenza del Foro di Pesaro, nonché alla normativa regionale e nazionale in materia.

Il presente "contratto" sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'AST PU secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura convenzionata.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto.
Pesaro

Il Rappresentante Legale dell'Ente gestore

AST Pesaro Urbino
Il Direttore Generale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa